

Albo



# COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Bellini 54 – 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)  
Tel. 095/7501111 – Fax 095/211793

Prot. n. 3418 /Gen. del 22/02/18

## ORDINANZA N. 02 DEL 22.02.2018

|         |  |
|---------|--|
| OGGETTO | Obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito a tutela dell'igiene pubblica e obblighi di condotta per i proprietari di cani. Misure sanzionatorie. |
|---------|--|

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle pubbliche vie o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede l'igiene pubblica, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute dei cittadini;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che ai sensi dell'art.1, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013, pubblicata nella G.U. del 06/09/2013, n.209, *"Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso"*;
- che ai sensi del comma 4, del citato art.1, *"E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse"*;

**RICHIAMATA** la sentenza n.35566/2017 della Suprema Corte di Cassazione che ha sancito che l'abbandono di deiezioni canine sulla sede che provoca esalazioni di gas maleodoranti condannando una coppia di proprietari di un cane per il reato di cui all'art.674 c.p.;

**RITENUTO** opportuno determinare che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni dei propri animali, onde poterli rimuovere dalla pubblica sede;

**RITENUTO**, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi e i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini e i giardini pubblici;

**ACCERTATA** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere, con specifiche sanzioni, i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

**VISTO** l'art.17 della L.R. Sicilia 03/07/2000, n.15;

**RICHIAMATI** gli artt. n.7, 50, 54 e 107 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge n.689/81 "Modifiche al sistema penale";

**VISTO** il D.P.R. 08/02/1954, n.320, recante "Regolamento di polizia veterinaria";

## **ORDINA**

1. Ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
  - a) è vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
  - b) è obbligato provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i propri animali sporchino le strade e le aree pubbliche in genere o i luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
  - c) in nessun caso sarà ammesso che il cane vaghi liberamente alla ricerca di un luogo ove depositare le proprie deiezioni;
  - d) è obbligato avere sempre con sé, in aree pubbliche o aperte al pubblico, sacchetto e palette, o altro idoneo strumento, atto ad una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni ed essere così in grado di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza;
  - e) è fatto obbligato, dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra al fine di evitare problemi di natura igienico-sanitaria oltre che di insudiciamento della sede;
  - f) è fatto obbligato utilizzare il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
  - g) è fatto divieto, ai sensi dell'art.4 dell'Ordinanza 06/08/2013 del Ministero della Salute, la conduzione o il possesso di cani da parte di coloro rientranti nel comma 1 del citato art.4.
2. Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani appartenenti alle forze di pubblica sicurezza e alla protezione civile nell'esercizio delle attività istituzionali.
3. Ai sensi dell'art.17 della L.R.15/2000
  - a) alla violazione delle disposizioni di cui al punto 1. lett.d) si applica la sanzione amministrativa di €51,65 (da €25,82 a €154,94);
  - b) alla violazione delle disposizioni di cui al punto 1. lett.b) si applica la sanzione amministrativa di €103,29 (da €51,65 a €309,87).

- 111
4. Ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs.267/2000 alla violazione delle disposizioni di cui al punto 1. lett.a)c)e)f) si applica la sanzione amministrativa di €50,00 (da €25,00 a €500,00).
  5. Gli organi di polizia, di stanza nel territorio comunale, sono incaricati di far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

### DISPONE CHE

Copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione all'Albo Comunale
- al Comando di Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri

### AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla data della pubblicazione all'Albo di questo Comune.

Sant'Agata Li Battiati, li 22-02-2018



IL SINDACO  
Dott. Marco RUBINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Rubino", written over the printed name of the Mayor.